

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.⁽¹⁾

Art. 2 (Strade silvo-pastorali).

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
 - a) le piste forestali;
 - b) le piste di esbosco;
 - c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
 - d) i sentieri e le mulattiere;
 - e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
 - f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. ⁽²⁾

Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).

1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina.⁽³⁾
2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e

proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.

Art. 4 - (Disciplina della circolazione).

1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'articolo 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:

- a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;
- b) di vigilanza e antincendio, compresa la vigilanza ittico-venatoria attuata dalle guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute;
- c) di assistenza sanitaria e veterinaria;
- d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;
- e) di chi debba transitare per motivi professionali;
- f) dei soggetti che prestano supporto alle attività di tutela dell'ambiente e di gestione della fauna, organizzate da enti pubblici, ovvero alle medesime attività proposte o organizzate da associazioni e riconosciute da enti pubblici. È esclusa l'attività venatoria;
- g) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;
- h) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata;
- i) per lo svolgimento di attività programmate di manutenzione, ripristino, posa della segnaletica sui sentieri ricadenti nell'ambito del territorio servito dalla strada silvo-pastorale. ⁽⁴⁾

1bis. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. ⁽⁵⁾

1ter. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera f) alla lettera h), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. ⁽⁶⁾

1 quater. I sindaci dei comuni interessati, con apposita ordinanza possono sospendere in via cautelativa e temporanea, motivata in relazione al pregiudizio alla pubblica sicurezza, la deroga di cui alla lettera h). ⁽⁷⁾

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno

1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli [articoli 111](#) e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'[articolo 123](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone. ⁽⁸⁾

7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. ⁽⁹⁾

Art. 4 bis (Famiglie regoliere).

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, ivi comprese le motoslitte ⁽¹⁰⁾ con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l'intera proprietà regoliera. ⁽¹¹⁾

Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte.

1. La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui

all'articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell'articolo 4.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell'articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.

3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente.

4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali. ⁽¹²⁾

Art. 4 quater - Segnalazione attività di recupero. ⁽¹³⁾

1. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 lettera g) dell'articolo 4, devono preventivamente segnalare all'istituto di gestione venatoria territorialmente competente e contestualmente al Servizio di vigilanza pubblica ittico-venatoria provinciale, l'attività di recupero che intende eseguire.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1ter dell'articolo 4 non dà titolo d'accesso alle strade silvo-pastorali in assenza della preventiva segnalazione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

Art. 5 (Attività ricreative).

1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.

2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6 (Piano della viabilità silvo-pastorale).

1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. ⁽¹⁴⁾

2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E' consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. ⁽¹⁵⁾

3. omissis ⁽¹⁶⁾

4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere

i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.

Art. 7 - (Sanzioni amministrative).

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter ⁽¹⁷⁾, 6 e 7 dell'articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ter;

b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;

c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

c bis) da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 quater. ⁽¹⁸⁾

2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:

a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;

b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.⁽¹⁹⁾

Art. 8 (Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni. ⁽²⁰⁾

Art. 9 (Abrogazione).

1. E' abrogata la lettera b) dell'[articolo 17](#) della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- 1 () Articolo così modificato dall'articolo 1, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
- 2 () Comma modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L'articolo in precedenza è stato sostituito dall'articolo 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
- 3 () Comma così modificato dall'articolo 3, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
- 4 () Comma così sostituito da comma 1 articolo 1 legge regionale 17 giugno 2025, n. 7. In precedenza modificato da comma 1 art. 55 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.
- 5 () Comma aggiunto da comma 2 articolo 1 legge regionale 17 giugno 2025, n. 7.
- 6 () Comma aggiunto da comma 2 articolo 1 legge regionale 17 giugno 2025, n. 7.
- 7 () Comma aggiunto da comma 2 articolo 1 legge regionale 17 giugno 2025, n. 7.
- 8 () Comma così sostituito da comma 1 art. 33 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.
- 9 () Articolo così sostituito dall'articolo 4, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
- 10 () Comma così modificato dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 che ha aggiunto dopo le parole “veicoli a motore” le parole “ivi comprese le motoslitte”.
- 11 () Articolo aggiunto dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
- 12 () Articolo inserito dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.
- 13 () Articolo inserito da comma 1 articolo 2 legge regionale 17 giugno 2025, n. 7.
- 14 () Comma così modificato dall'articolo 5, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
- 15 () Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
- 16 () Comma abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
- 17 () Lettera modificata da comma 1 articolo 3 legge regionale 17 giugno 2025, n. 7 che ha inserito dopo le parole: “da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,” le seguenti: “1 bis e 1 ter”.
- 18 () Lettera inserita da comma 2 articolo 3 legge regionale 17 giugno 2025, n. 7.

- 19 () Articolo così sostituito dall'articolo 68, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, in precedenza sostituito dall'articolo 6, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
- 20 () L'articolo 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n.15, dispone che: "1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento della violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall'Azienda regionale delle foreste. 2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale.3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa."